SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2013.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto dell'11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2011, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale dell'11 novembre 2011, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7Y + 3,05%;

b) Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10Y + 3,60%;

c) Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12Y + 3,40%;

d) Fino a 25 anni: Interest Rate Swap 15Y + 3,45%;

e) Oltre 25 anni: Interest Rate Swap 20Y + 3,35%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,55%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,30%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,40%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,35%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 11 giugno 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A05313

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ritual».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2012 dall'impresa Indofil Industries Limited con sede legale in Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RITUAL contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Myclos registrato al n. 10966 con D.D. in data 18 giugno 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 2 ottobre 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Myclos registrato al n. 10966;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbario 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva miclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Indofil Industries Limited con sede legale in Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RITUAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è imporato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Indofil Industries Limited Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15600.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

RITUAL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 13.4 (125 g/l)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officina di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India)
Distribuito da: Industrias Afrasa, S.A. - Paterna (Valencia)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Peso netto: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **RITUAL** è un fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro l'Oidio alle seguenti dosi:
- Uva da vino: ml 15 – 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
- Uva da tavola: ml 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina. Nel controllo del Marciume nero (Blackrot) alla dose di 15 - 30 ml/hl d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore.

Melo – Pero: contro Ticchiolatura ed Oidio alla dose di ml 35 – 40 / hl trattando alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 7 – 14 giorni in funzione della fase vegetativa e della pressione della malattia.
Pesco – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli trattare anche in fioritura. Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.
Susino: contro la Monilia alla dose di 40 – 50 ml/hl con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
Albicocco: contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.
Melone - Cocomero - Zucchino - Cetriolo: contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.
Pomodoro – Peperone: contro la Leveillula taurica a ml 40 – 50 / hl trattando ogni 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.
Fragola: contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hl trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.
Rosa – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hl
Garofano - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 50/hl
Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, fragola, 7 giorni prima della raccolta su albicocco, pesco, susino e 15 giorni prima della raccolta sulle altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

11 FEB. 2013
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.......

RITUAL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 13,4 (125 g/l)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officina di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India)
Distribuito da: Industrias Afrasa, S.A. - Paterna (Valencia)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Peso netto: L 0.1 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

11 FEB. 2013
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.......

13A05293

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prydone 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PRYDONE 200 SL contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Nuprid 200 SL registrato al n. 12650 con D.D. in data 15 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nuprid 200 SL registrato al n. 12650;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRYDONE 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 2 - 3.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Safapac - Peterborougth (UK);

Nufarm SAS - Gaillon (Francia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti dell'Impresa: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15519.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

PRYDONE 200 SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°............

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Imidacloprid puro ......g17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Nufarm
Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A MILANO (MI);
sede amministrativa Via Classicana, 313 Ravenna.
Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:

Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl - Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto:
ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PRYDONE 200 SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero):
contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis), Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*) (pero): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua).
Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80 % alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua.
Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco):
contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua).
Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80 % alla dose di 1,5-2 litri/hl d'acqua.
Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.).
Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa* e Cicaline 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).

Orticole:
- Pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).
- patata contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*) : 0.05 % (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05 % (50ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione.
Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Aggiungere PRYDONE 200 SL direttamente nella botte.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti : 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; 14 giorni per agrumi, patata e tabacco; 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero prima del raccolto.
Avvertenze agronomiche :
Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%

ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

ATTENZIONE : Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Conservare al riparo dal gelo

PRYDONE 200 SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO

CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°.............

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **IRRITANTE**

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Imidacloprid puro......g17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - MILANO (MI);
sede ammininistrativa Via Classicana, 313 - Ravenna.
Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:

Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A05294

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Myclofil SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2012 dall'impresa Indofil Industries Limited con sede legale in Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Myclofil SC» contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Tasis registrato al n. 13087 con decreto direttoriale in data 4 gennaio 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 2 ottobre 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Tasis» registrato al n. 13087;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbario 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva miclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Indofil Industries Limited con sede legale in Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MYCLOFIL SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Indofil Industries Limited Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road - Thane - 400 607 Maharastra (India).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Agriphar Italia Srl, via N. Bixio 6 - 44042 Cento (Ferrara).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15602.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MYCLOFIL SC

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:

-MICLOBUTANIL	puro 4,5 (= 47,2 g/l)
-Coformulanti	qb a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n............. del.....................

Stabilimento di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India) // Agriphar Italia Srl, via N. Bixio 6 – 44042 Cento (FE)

Distribuito da: Agriphar Italia Srl, via N. Bixio 6 – 44042 Cento (FE)

Taglie: L 0,1 **Partita n:** ....

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Pro-voca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, branco-spasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sin-tomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11-02-2013

ETICHETTA / FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

MYCLOFIL SC

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:

-MICLOBUTANIL	puro	4,5 (= 47,2 g/l)
-Coformulanti		qb a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n............. del........ ....

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India) // Agriphar Italia Srl, via N. Bixio 6 – 44042 Cento (FE)

Distribuito da: Agriphar Italia Srl, via N. Bixio 6 – 44042 Cento (FE)

Taglie: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20 **Partita n:** ....

FRASI DI RISCHIO Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Pro-voca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, branco-spasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sin-tomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Campi e Modalità d'impiego
Il MYCLOFIL SC è un fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti e sfuggendo all'azione dilavante della pioggia Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro oidio: uva da vino: 70-90 ml/hl fino alla fioritura; dopo l'allegagione 90 ml/hl. I trattamenti vanno effettuati ad intervalli massimi di 14 giorni; uva da tavola: 70-90 ml/hl fino alla fioritura, dopo l'allegagione 90 ml/hl. Trattare ad intervalli da 8 a 14 giorni a seconda del periodo vegetativo e dell'intensità della malattia. Contro il marciume nero (Black Rot) impiegare 90 ml/hl con cadenza di 8 - 14 giorni (la dose più elevata da impiegarsi con l'intervallo maggiore).
Melo e pero: contro ticchiolatura e oidio 110-140 ml/hl, avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguirli ogni 7 - 14 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia. Si raccomanda la miscela con il mancozeb od altro fungicida di contatto ad azione antiticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia del formulato nei confronti della ticchiolatura del frutto.
Pesco e albicocco: contro l'oidio 140-160 ml/hl dalla scamiciatura del frutto, ad intervalli di 10 - 14 giorni. Contro monilia 160 ml/hl.
Melone, cocomero, zucchino e cetriolo: contro l'oidio 140-160 ml/hl ad intervalli di 8 - 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.
Pomodoro e peperone: contro l'oidio impiegare 140-160 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.
Fragola: contro l'oidio, sia in post-trapianto che in produzione, impiegare 110 ml/hl ogni 10-14 giorni a partire dal primo apparire della malattia.
Rosa: contro oidio e ticchiolatura 90-110 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.
Garofano: contro la ruggine 90-110 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.

COMPATIBILITA': compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonché con gli insetticidi fosforganici o carbammati. Avvertenza, in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti almeno 7 giorni prima della raccolta su fragola, pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, cocomero, melone e 15 giorni prima della raccolta sulle altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11-02-201

13A05295

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Myclofil».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2012 dall'impresa Indofil Industries Limited con sede legale in Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Myclofil», contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato «Myclos» registrato al n. 10966 con decreto direttoriale in data 18 giugno 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 2 ottobre 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Myclos» registrato al n. 10966;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbario 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva miclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Indofil Industries Limited con sede legale in Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MYCLOFIL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Indofil Industries Limited Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road - Thane - 400 607 Maharastra (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15593.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

MYCLOFIL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 13,4 (125 g/l)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officina di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Peso netto: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **MYCLOFIL** è un fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro l'Oidio alle seguenti dosi:
- Uva da vino : ml 15 - 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
- Uva da tavola : ml 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina. Nel controllo del Marciume nero (Blackrot) alla dose di 15 - 30 ml/hl d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore.

Melo – Pero: contro Ticchiolatura ed Oidio alla dose di ml 35 – 40 / hl trattando alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 7 – 14 giorni in funzione della fase vegetativa e della pressione della malattia.
Pesco – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli trattare anche in fioritura. Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.
Susino: contro la Monilia alla dose di 40 – 50 ml/hl con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
Albicocco: contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.
Melone - Cocomero - Zucchino - Cetriolo: contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.
Pomodoro – Peperone : contro la Leveillula taurica a ml 40 – 50 / hl trattando ogni 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.
Fragola: contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hl trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.
Rosa – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hl
Garofano - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 50/hl
Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, fragola, 7 giorni prima della raccolta su albicocco, pesco, susino e 15 giorni prima della raccolta sulle altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

11 FEB 2013

MYCLOFIL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 13,4 (125 g/l)
-Coformulanti qb a 100

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officina di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. - Off Ghodbunder Road – Thane - 400 607 Maharastra (India)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Peso netto: L 0,1 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

11 FEB. 2013

13A05296

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Magenti 200 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm SAS, rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Magenti 200 SC» contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato «Nuprid 200 SC» registrato al n. 13375 con decreto direttoriale in data 15 giugno 2009, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Nuprid 200 SC» registrato al n. 13375;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'Allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2019, l'impresa Nufarm SAS, rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAGENTI 200 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Safapac - Peterborought (UK);

Nufarm SAS - Gaillon (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15520.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

MAGENTI 200 SC

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Imidacloprid puro............g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti
quanto basta a................g 100

Attenzione : contiene la sostanza sensibilizzante 1,2-benzilisotiazolinone

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Nufarm

Nufarm SAS
28, Boulevard Camélinat-92233
Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050

Officine di produzione :
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl - Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500 - litri 1, 5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Magenti 200 SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis), Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 1,5-2 l/hl d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa* e Cicaline 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurades citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Orticole:
-pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
-peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
-patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum saloni, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare la sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Magenti 200 SC direttamente nella botte.**

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

Sospendere i trattamenti: 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; 14 giorni per agrumi, patata e tabacco; 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche:
Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Da non impiegare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - il contenitore no può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Conservare al riparo dal gelo

MAGENTI 200 SC

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Imidacloprid puro .... g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a......................... g 100
Contiene la sostanza sensibilizzante 1,2-benzilisotiazolinone

Attenzione: contiene la sostanza sensibilizzante 1,2 - benzilisotiazolinone

Pericoloso
per l'ambiente

Frasi di rischio: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Nufarm SAS - 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050

Officine di produzione :
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A05297

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Somme in economia

1. L'importo di euro 34.528.216,08 reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
1	81675	11	COMMED S.R.L. Già COMMED S.P.A.	00163690548	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118873 del 19/07/2002	€ 35.276,00		€ 35.276,00	n° 005929 del 2004	2002	B57E02001360005
2	82032	12	SA LONDRA S.R.L.	02034730909	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0129514 del 27/11/2003	€ 126.534,00		€ 126.534,00	n° 005924 del 2004	2002	B37B03000310005
3	81507	12	PRAIA DEL SUD S.P.A.	02461490753	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0129513 del 27/11/2003	€ 190.866,00		€ 190.866,00	n° 005945 del 2004	2003	B77B03000380005
4	83818	12	INVEST S.A.S. DI VIOLETE POLEZI WANDERLEY già INVEST S.A.S. DI GUIDA MASSIMO	07682770636	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129532 del 27/11/2003	€ 247.944,00		€ 247.944,00	n° 005911 del 2004	2003	B97B03000470005
5	45213	11	IDOMENEO S.R.L.	03413190756	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0129009 del 27/11/2003	€ 40.785,00		€ 40.785,00	n° 005931 del 2004	2002	B27B03000250005
6	6625	13	HENRAUX S.P.A.	00145760468	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0138490 del 20/12/2004	€ 381.096,00		€ 381.096,00	n° 007332 del 2004	2003	B22E02000130005
7	14173	13	ALIMENTARI LANNA DI LANNA GUGLIELMO & C. S.A.S.	02667870618	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0130933 del 27/11/2003	€ 118.602,00		€ 118.602,00	n° 005910 del 2004	2003	B76D03001050005
8	91174	12	AGRIFLOR S.N.C. DI TIBERI CARLO ALBERTO & C.	00265080556	UNICREDIT S.P.A.	n° 0130633 del 27/11/2003	€ 22.800,00		€ 22.800,00	n° 005929 del 2004	2002	B26D03001550005
9	91263	12	CALZATI AUTO S.R.L.	02111050593	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0130634 del 27/11/2003	€ 18.290,00		€ 18.290,00	n° 005933 del 2004	2002	B77E03001500005
10	91297	12	GIOSARREDAMENTI DI MENNA GIOSE AMEDEO & C. S.N.C.	00614740694	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0130636 del 27/11/2003	€ 47.310,00		€ 47.310,00	n° 005933 del 2004	2002	B26D03001560008
11	92841	12	DIERRE FROSINONE S.R.L.	06027111001	PROMINVESTMENT S.P.A.	n° 0130664 del 27/11/2003	€ 94.412,00		€ 94.412,00	n° 005941 del 2004	2002	B67E03001570005
12	68858	11	I.P.E.A. S.R.L.	00956390017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0123406 del 23/06/2003	€ 521.877,00		€ 521.877,00	n° 005945 del 2004	2003	B56D96002580015
13	67959	11	CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGRICOLA C.D.P.	01430150746	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0123381 del 23/06/2003	€ 255.690,00		€ 255.690,00	n° 005911 del 2004	2003	B63J03000090008
14	9442	13	FIN.CO.GEST. S.R.L. già FIN.CO.GEST. DI CAMILLI MASSIMO E POLSELLI DIONISIO	02068040605	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0134204 del 20/12/2004	€ 54.820,00		€ 54.820,00	n° 007323 del 2004	2003	B93I02000030005
15	2167	11	PALMISANO DEI F.LLI ROMEO CARMELO L. E GIUSEPPE A. S.N.C.	00862140803	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0107409 del 10/12/2001	€ 37.112,60		€ 37.112,60	n° 005912 del 2004	2003	B86D01000050005
16	86607	11	DEDALUS GEST. S.R.L.	03801151212	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117312 del 19/07/2002	€ 157.430,00		€ 157.430,00	n° 005910 del 2004	2003	B57B02000680005
17	39595	12	FONTALLORSO S.R.L.	04038530483	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0117866 del 19/07/2002	€ 41.364,00		€ 41.364,00	n° 005933 del 2004	2002	B87B02000080005
18	52257	11	POZZI DOMENICO	PZZDNC71E14A345H	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117006 del 19/07/2002	€ 107.494,00		€ 107.494,00	n° 005910 del 2004	2003	B97B02000190005
19	49873	11	BIORTO S.R.L.	00673380770	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0111053 del 12/02/2002	€ 787.467,00		€ 787.467,00	n° 005912 del 2004	2003	B57E02000970008
20	32643	11	INTERPAN S.P.A.	00099910556	GE CAPITAL S.P.A.	n° 0110511 del 12/02/2002	€ 91.290,00		€ 91.290,00	n° 005938 del 2004	2002	B57E02000640005
21	40410	12	ETEL VIAGGI S.R.L. già ETEL VIAGGI SEBASTIANO DE ANGELIS DI MASSIMO DE ANGELIS & C. S.A.S.	02841351212	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0117878 del 19/07/2002	€ 14.622,00		€ 14.622,00	n° 005912 del 2004	2003	B16J02000100005
22	62396	12	STRANO GIUSEPPE	STRGPP50B11C351N	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118071 del 19/07/2002	€ 165.562,00		€ 165.562,00	n° 005912 del 2004	2003	B87B02000160005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
23	37160	12	AZIENDA AGRICOLA DI DI PRIMA GASPARE già DI PRIMA GASPARE	DPRGPR38S15H743C	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0108211 del 10/12/2001	€ 37.019,64		€ 37.019,64	n° 005937 del 2004	2002	B16D01001230005
24	75941	11	COUSINS & CO S.R.L.	01049580119	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0107665 del 10/12/2001	€ 161.924,73		€ 161.924,73	n° 005912 del 2004	2003	B46D01002330005
25	74579	11	MAINARDI NICOLA S.R.L.	00269580296	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0107645 del 10/12/2001	€ 8.821,08		€ 8.821,08	n° 005912 del 2004	2003	B46D01002270005
26	40301	12	ALIDIS S.R.L.	05530191005	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108254 del 10/12/2001	€ 344.084,25		€ 344.084,25	n° 005912 del 2004	2003	B17E01001780005
27	50594	13	SANS SOUCI S.R.L.	02346690585	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144972 del 21/07/2005	€ 274.172,00		€ 274.172,00	n° 006088 del 2005	2003	B21C05000050005
28	51028	13	EMEMI S.R.L.	04590180966	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145000 del 21/07/2005	€ 2.150.784,00		€ 2.150.784,00	n° 006088 del 2005	2003	B63E05000210005
29	43669	13	SOCIETA' AGRICOLA IL PAVONE DI PISCEDDA PATRIZIA E C. S.N.C. già IL PAVONE DI PISCEDDA P. E C. S.N.C.	02560990927	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144416 del 21/07/2005	€ 315.288,00		€ 315.288,00	n° 006084 del 2005	2003	B43E05000440005
30	43712	13	TRE S.R.L.	04547231219	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144424 del 21/07/2005	€ 665.613,00		€ 665.613,00	n° 006084 del 2005	2003	B81C05000010005
31	28753	13	LA GORGONIA DI RANDO ROSALIA	RNDRSL64S55L519H	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0141511 del 05/04/2005	€ 95.655,00		€ 95.655,00	n° 006509 del 2005	2004	B43E05000070005
32	45866	13	EUROSPIN PUGLIA S.P.A.	03117590756	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0147235 del 21/07/2005	€ 92.256,00		€ 92.256,00	n° 006507 del 2005	2003	B73I05000140015
33	81772	11	GFB DI BUSATO GIUSEPPE	BSTGPP46B05C869C	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0145840 del 21/07/2005	€ 49.258,00		€ 49.258,00	n° 006507 del 2005	2003	B52H05000400005
34	41571	13	LEONIC S.R.L.	01421800630	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0141619 del 05/04/2005	€ 450.902,00		€ 450.902,00	n° 003767 del 2005	2004	B72D05000080015
35	24242	13	RAPUANO LUIGI	RPNLGU79H29A783F	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0146469 del 21/07/2005	€ 50.596,00		€ 50.596,00	n° 006066 del 2005	2003	B12H05000100005
36	25600	13	PIZZOLO FRANCO	PZZFNC59A03L042Z	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0146486 del 21/07/2005	€ 91.234,00		€ 91.234,00	n° 006049 del 2005	2003	B92H05000110005
37	43637	13	MACRO S.R.L.	01923890923	UNICREDIT S.P.A.	n° 0147061 del 21/07/2005	€ 121.605,00		€ 121.605,00	n° 006049 del 2005	2003	B12H05000140005
38	32249	13	ABRUZZO GASPARE	BRZGPR57T19F126O	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0146628 del 21/07/2005	€ 138.081,00		€ 138.081,00	n° 006067 del 2005	2003	B82H05000160005
39	31765	13	ALIMENTARI ALFANO & C. S.A.S. DI NICOLA ALFANO & C.	06272620631	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0146621 del 21/07/2005	€ 93.036,00		€ 93.036,00	n° 006090 del 2005	2003	B92H05000160005
40	63521	12	GRAND HOTEL & DES ANGLAIS S.R.L.	00343650081	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0118095 del 19/07/2002	€ 92.241,00		€ 92.241,00	n° 005910 del 2004	2003	B93G02000040005
41	68615	11	LE STAGIONI DI BOLOGNINI LORENZO & C. S.A.S. già BOLOGNINI GIUSEPPE & CERIONI GISELDA S.N.C.	01079040422	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0105393 del 30/11/2001	€ 65.646,84		€ 65.646,84	n° 005946 del 2004	2003	B26J01000150005
42	60926	12	SVILUPPI TURISTICI S.P.A.	05981931008	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0117959 del 19/07/2002	€ 2.408.912,00		€ 2.408.912,00	n° 005943 del 2004	2003	B17B02000150005
43	63520	12	CAR-INN S.R.L.	1775560012	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0118094 del 19/07/2002	€ 91.539,00		€ 91.539,00	n° 005910 del 2004	2003	B96J02000120005
44	77592	11	LA TIMPA S.R.L.	03839640871	IRFIS - FINSICILIA S.P.A.	n° 0105576 del 30/11/2001	€ 44.962,74		€ 44.962,74	n° 005939 del 2004	2002	B13G01000100005

progr	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
45	71946	11	SYMPATY HOTEL S.R.L.	00904090446	UNICREDIT S.P.A.	n° 0105416 del 30/11/2001	€ 22.011,40		€ 22.011,40	n° 005940 del 2004	2002	B66J01000200005
46	63635	12	GAGEA S.R.L.	07102720153	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129297 del 27/11/2003	€ 21.504,00		€ 21.504,00	n° 005912 del 2004	2003	B73G03000040005
47	61205	12	CENTRO POLIVALENTE VILLA PIA CORNELIA S.R.L.	02106940816	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0129269 del 27/11/2003	€ 367.536,00		€ 367.536,00	n° 005943 del 2004	2003	B37B03000240005
48	36916	12	ENNIO CAPECCHI	CPCNEI43M06G702Y	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0108202 del 10/12/2001	€ 20.172,80		€ 20.172,80	n° 005937 del 2004	2002	B46D01001420005
49	94626	11	SIMONETTI PIETRO	SMNPTR44T18I094I	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130302 del 27/11/2003	€ 58.720,00		€ 58.720,00	n° 005912 del 2004	2003	B26D03001650005
50	64751	12	PROGETTO ABITARE S.R.L.	02197360841	UNICREDIT S.P.A.	n° 0130416 del 27/11/2003	€ 309.273,00		€ 309.273,00	n° 005929 del 2004	2002	B67E03001290005
51	30277	12	AR DI DELEO S.R.L.	01343510804	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0130333 del 27/11/2003	€ 103.854,00		€ 103.854,00	n° 005931 del 2004	2002	B96D03001520005
52	5204	13	A B C SANTA MARIA DI CARRANO NICOLETTA & C. S.A.S.	01848680656	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0130045 del 27/11/2003	€ 23.558,00		€ 23.558,00	n° 005910 del 2004	2003	B66J03000090005
53	46011	11	KARKALLE' DI GURRIERI ROSARIA & C. S.A.S.	01233430881	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0129014 del 27/11/2003	€ 241.450,00		€ 241.450,00	n° 005910 del 2004	2003	B77B03000260005
54	4133	13	BELVEDERE S.R.L.	02023750595	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130006 del 27/11/2003	€ 60.800,00		€ 60.800,00	n° 005912 del 2004	2003	B87B03000100005
55	67451	11	PROGRESSO S.R.L.	02260730607	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130274 del 27/11/2003	€ 357.834,00		€ 357.834,00	n° 005912 del 2004	2003	B37E03001220005
56	64529	12	TATA ITALIA. S.R.L.	05597220721	UNICREDIT S.P.A.	n° 0130414 del 27/11/2003	€ 62.172,00		€ 62.172,00	n° 005929 del 2004	2002	B67E03001280005
57	3004	13	LE CORTI S.R.L.	03654320757	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129976 del 27/11/2003	€ 74.966,00		€ 74.966,00	n° 005911 del 2004	2003	B77B03000070005
58	74294	12	STARITA SALVATORE	STRSVT19R12I862R	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129406 del 27/11/2003	€ 269.220,00		€ 269.220,00	n° 005943 del 2004	2003	B83G03000060005
59	70372	12	NAUTILUS S.R.L.	03228350710	GE CAPITAL S.P.A.	n° 0129373 del 27/11/2003	€ 605.805,00		€ 605.805,00	n° 005938 del 2004	2002	B57B03000350005
60	70159	12	CIPRIANI CARLO HOTEL 5 MIGLIA DI CIPRIANI ENNIO S.N.C. già HOTEL 5 MIGLIA DI ENNIO CIPRIANI S.N.C.	00626770663	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0129359 del 27/11/2003	€ 76.928,00		€ 76.928,00	n° 005924 del 2004	2002	B93G01000020015
61	69671	12	LYAN S.R.L.	03961250655	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0129354 del 27/11/2003	€ 247.264,00		€ 247.264,00	n° 005924 del 2004	2002	B17B03000250005
62	83949	11	LA PISCINA DI CLASSE S.N.C. DI DEL BELLO MARCO L. E DEL BELLO A.	00866070394	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129073 del 27/11/2003	€ 176.090,00		€ 176.090,00	n° 005911 del 2004	2003	B87B03000440005
63	83952	11	IMMOBILIARE IL MARE S.R.L.	03738450281	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129076 del 27/11/2003	€ 541.779,00		€ 541.779,00	n° 005912 del 2004	2003	B87B03000290005
64	84543	11	ADINOLFI S.A.S. DI ADINOLFI MARIANNA E C.	03917430658	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129080 del 27/11/2003	€ 183.621,00		€ 183.621,00	n° 005911 del 2004	2003	B17B03000340005
65	84547	11	ZU MARO' S.R.L.	03984820658	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129082 del 27/11/2003	€ 603.411,00		€ 603.411,00	n° 005911 del 2004	2003	B56J03000170005
66	30988	12	PATTO DI SVILUPPO S.R.L.	01208220762	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0129215 del 27/11/2003	€ 744.303,00		€ 744.303,00	n° 005931 del 2004	2002	B17B03000190005
67	9433	13	MANNOZZI MARCO S.R.L.	02195800590	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0134512 del 20/12/2004	€ 79.242,00		€ 79.242,00	n° 007323 del 2004	2003	B63F02000080005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
68	83558	13	LOCUS ITALIA DI ARMENIA MARIA	01284720883	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145778 del 21/07/2005	€ 1.062.528,00		€ 1.062.528,00	n° 006087 del 2005	2003	B63E05000330005
69	84735	13	ADRIANEO S.R.L.	07427771006	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145792 del 21/07/2005	€ 172.026,00		€ 172.026,00	n° 006084 del 2005	2003	B98J05000060005
70	79585	12	EMMEGI STUDIO S.R.L.	07841840015	UNICREDIT S.P.A.	n° 0135302 del 20/12/2004	€ 220.944,00		€ 220.944,00	n° 007334 del 2004	2003	B33F02000370005
71	99978	12	OPALE S.R.L.	02026870903	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129928 del 27/11/2003	€ 457.743,00		€ 457.743,00	n° 005929 del 2004	2002	B67B03000510005
72	31556	13	ARTMETAL EUROPE S.R.L.	07715091000	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0134289 del 20/12/2004	€ 3.358.916,00		€ 3.358.916,00	n° 007325 del 2004	2003	B63F02000230005
73	31178	13	AZIENDA AGRICOLA CERERE DI BATTISTI ENRICO MARIA	BTTNCM60A27MO82U	UNICREDIT S.P.A.	n° 0134389 del 20/12/2004	€ 232.317,00		€ 232.317,00	n° 007334 del 2004	2003	B53F02000260005
74	31467	13	INTERFILA S.R.L.	10507560158	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0134037 del 20/12/2004	€ 415.515,00		€ 415.515,00	n° 007324 del 2004	2003	B12E02000240008
75	56510	13	DI GIORGIO FIORENTINA	DGRFNT72C67F480F	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145435 del 21/07/2005	€ 286.977,00		€ 286.977,00	n° 006084 del 2005	2003	B33E05000430005
76	56515	13	MARINA DI PORTO ROTONDO S.R.L.	00157040908	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145436 del 21/07/2005	€ 1.304.595,00		€ 1.304.595,00	n° 006084 del 2005	2003	B73E05000430015
77	56508	13	MARCELLO MARIA	MRCMRA53B55L540T	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145433 del 21/07/2005	€ 273.300,00		€ 273.300,00	n° 006084 del 2005	2003	B33E05000410005
78	56534	13	ROTRANS S.R.L.	03323180657	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145444 del 21/07/2005	€ 819.438,00		€ 819.438,00	n° 006084 del 2005	2003	B73E05000390005
79	56537	13	CUDIMP S.R.L.	03099180618	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145445 del 21/07/2005	€ 624.834,00		€ 624.834,00	n° 006084 del 2005	2003	B83E05000360005
80	57108	13	EDIL PUTIGNANO S.R.L.	03159480726	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145541 del 21/07/2005	€ 1.221.978,00		€ 1.221.978,00	n° 006084 del 2005	2003	B43E05000530005
81	57118	13	STIGE S.R.L.	00574510772	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145545 del 21/07/2005	€ 122.116,00		€ 122.116,00	n° 006084 del 2005	2003	B82D05000270005
82	57117	13	VALENTINO VILLAGE S.R.L.	04481420729	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145544 del 21/07/2005	€ 830.067,00		€ 830.067,00	n° 006084 del 2005	2003	B42D05000250005
83	47156	13	VIA LATTEA S.P.A.	01373150224	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144722 del 21/07/2005	€ 371.988,00		€ 371.988,00	n° 006084 del 2005	2003	B13E05000240005
84	77120	12	GIN SPORT CALCETTO S.R.L.	07803640635	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0129434 del 27/11/2003	€ 97.680,00		€ 97.680,00	n° 005924 del 2004	2002	B46J03000140005
85	14440	13	MURAGLIE HOTELS S.R.L.	02522850797	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0130219 del 27/11/2003	€ 375.309,00		€ 375.309,00	n° 005910 del 2004	2003	B57B03000220005
86	95237	12	FANTASIA MARIA	FNTMRA37D65E409E	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129806 del 27/11/2003	€ 201.786,00		€ 201.786,00	n° 005943 del 2004	2003	B36J03000190005
87	93711	12	LANDI ELSA	LNDLSE25T66I571U	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129753 del 27/11/2003	€ 29.400,00		€ 29.400,00	n° 005912 del 2004	2003	B57B03000540005
88	92676	12	VURGHE S.R.L. già VILLAGGIO PUNTA ALICE S.R.L.	02558310799	PROMINVESTMENT S.P.A.	n° 0129726 del 27/11/2003	€ 719.007,00		€ 719.007,00	n° 005941 del 2004	2002	B17B03000390005
89	99745	12	HOTEL PERROTTA S.R.L.	01582180640	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129919 del 27/11/2003	€ 62.877,00		€ 62.877,00	n° 005929 del 2004	2002	B96J03000160005
90	99993	12	GIGAM - GIOVANNINI IMMOBILIARE GESTIONE ALBERGHI MOTELS DI GIOVANNINI PAOLO & C. S.N.C.	00129950556	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129933 del 27/11/2003	€ 84.052,00		€ 84.052,00	n° 005929 del 2004	2002	B56J03000300005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
91	99979	12	AZIMUT S.R.L.	02026860904	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129929 del 27/11/2003	€ 457.743,00		€ 457.743,00	n° 005929 del 2004	2002	B67B03000520005
92	94897	12	LUSSY S.R.L.	00815820915	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129793 del 27/11/2003	€ 585.117,00		€ 585.117,00	n° 005911 del 2004	2003	B26J03000120005
93	9828	13	G.R.V. DI MUSELLA LUIGI & C. S.A.S.	01024640912	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0130143 del 27/11/2003	€ 500.664,00		€ 500.664,00	n° 005924 del 2004	2002	B67B03000120005
94	14454	13	LIDO FONTANA BLEU S.A.S. DI BORTONE MARIA FORTUNA	02850490612	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0130221 del 27/11/2003	€ 280.614,00		€ 280.614,00	n° 005910 del 2004	2003	B77B03000180005
95	17212	13	HOTEL GARGANO DI PESANTE ANTONIO	PSNNTN33A22E885N	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130266 del 27/11/2003	€ 62.388,00		€ 62.388,00	n° 005912 del 2004	2003	B16J03000120005
96	826	13	LATORRE AGRICOLTURE S.S. - SOCIETA' AGRICOLA già LATORRE AGRICOLTURE S.S.	01062530777	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0129947 del 27/11/2003	€ 432.750,00		€ 432.750,00	n° 005924 del 2004	2002	B77B03000050005
97	9728	13	IN CRETE S.R.L.	01095470520	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130141 del 27/11/2003	€ 138.136,00		€ 138.136,00	n° 005912 del 2004	2003	B97B03000210005
98	4367	13	CEIT S.R.L. COSTRUTTORI ED IMPRENDITORI TURISTICI	00729250761	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0130018 del 27/11/2003	€ 465.742,00		€ 465.742,00	n° 005910 del 2004	2003	B35I03000000005
99	14455	13	LIDO COSTA BLEU DI PEDANA MARIA CARMELA	PDNMCR60E67G964T	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0130222 del 27/11/2003	€ 172.032,00		€ 172.032,00	n° 005910 del 2004	2003	B76J03000140005
100	9713	13	LIRIHOUSE S.R.L.	01826910604	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130138 del 27/11/2003	€ 144.022,00		€ 144.022,00	n° 005912 del 2004	2003	B86J03000050005
101	9511	13	OCTOPUS S.R.L.	01055350779	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130134 del 27/11/2003	€ 1.016.094,00		€ 1.016.094,00	n° 005912 del 2004	2003	B17B03000130005
102	9723	13	EDEN S.R.L. già SOCIETA' MERIDIONALE ALBERGHIERA S.M.A. DI DAMIANO LUIGI E C. S.N.C.	00179760707	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130139 del 27/11/2003	€ 284.196,00	n° 157166 del 02/07/2007	€ 273.732,00	n° 005912 del 2004	2003	B46J01000060015
							€ 34.538.680,08		€ 34.528.216,08			

13A05165

DECRETO 28 maggio 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Società cooperativa La Ciociara a responsabilità limitata», in Castro dei Volsci.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n.99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4/4/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA LA CIOCIARA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Castro dei Volsci (FR);

Tenuto conto che con formale istanza il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in nome collettivo si è trasformata in società cooperativa con atto notarile del 15/3/2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA LA CIOCIARA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Castro dei Volsci (FR), codice fiscale n. 02329160606, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05207

DECRETO 28 maggio 2013.

Annullamento del decreto 5 ottobre 2011 nella parte relativa allo scioglimento della «Cooperativa di consumo di Mellame», in Arsié.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l' art. 2545-octiesdecies, 2° comma del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 004/CANC.REG.IMPRESE/2011 del 5 ottobre 2011 (SO n. 230 GU n. 257 del 4/11/2011) con cui questa Divisione ha disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi del citato articolo del codice civile della società cooperativa "COOPERATIVA DI CONSUMO DI MELLAME", con sede in Arsié (BL), codice fiscale n. 00080130255;

Tenuto conto che la cooperativa con DM 23 aprile 2003 era stata sciolta per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-octiesdecies, 2° comma del codice civile

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 004/CANC.REG.IMPRESE/2011 del 5 ottobre emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa " COOPERATIVA DI CONSUMO DI MELLAME ", con sede in Arsié (BL), codice fiscale n.00080130255, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05208

DECRETO 30 maggio 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Società Cooperativa Carol», in Lusciano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Società Cooperativa Carol», con sede Lusciano (Caserta);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha informato che la società aveva depositato presso il competente Ufficio delle Imprese i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2006-2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Carol», con sede in Lusciano (Caserta), codice fiscale n. 03241760614, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05261

DECRETO 31 maggio 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Abou Servizi piccola società cooperativa a r.l.», in San Donato Milanese.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Abou Servizi Piccola Società Cooperativa», con sede in San Donato Milanese (Milano);

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2010 e 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta coope-

rativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Abou Servizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in San Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 03819920962, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lextrasa».

Estratto determinazione V&A/817 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GB PHARMA S.r.l. (codice fiscale n. 02183430186) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ferreri, 11 angolo Piazzetta Ferreri, 27100 - PAVIA (PV).

Medicinale LEXTRASA.

Confezione e A.I.C.:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti – A.I.C. n. 033256013;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033256025;

«4G/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml – A.I.C. n. 033256037;

«500 mg supposte» 20 supposte – A.I.C. n. 033256049;

«800 mg compresse gastroresistenti - 60 compresse – A.I.C. n. 033256052.

È ora trasferita alla società: prodotti dott. Maffioli s.a.s. di Labruzzo Anna & C. (codice fiscale 01055270159) con sede legale e domicilio fiscale in via Firenze n. 38, 20060 - Trezzano Rosa (MI).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05237

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determinazione V&A n. 845/2013 del 27 maggio 2013

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DYMISTA» nelle forme e confezioni:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120 erogazioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: MEDA PHARMA S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta n. 18 - 20139 Milano - Codice fiscale n. 00846530152.

Confezioni:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni - A.I.C. n. 041808015/M (in base 10) 17VW4H (in base 32);

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni – A.I.C. n. 041808027/M (in base 10) 17VW4V (in base 32);

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 041808039/M (in base 10) 17VW57 (in base 32);

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120 erogazioni – A.I.C. n. 041808041/M (in base 10) 17VW59 (in base 32).

Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Azelastina cloridrato: EVONIK TECHNOCHEMIE GMBH stabilimento sito in Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau – Germania;

Fluticasone propionato: CIPLA LTD stabilimento sito in Manufact Division Plot ND-7,M.I.D.C.Industrial AreaKurkumbh Village, Pune – 413802 Daund, Maharashtra – India;

Produttore del prodotto finito:

CIPLA LIMITED stabilimento sito in 139 to L-146 Verna Industrial Estate Verna, Salcette Goa - 403722 India (produzione, confezionamento primario e secondario);

CIPLA LIMITED stabilimento sito in Plot No.9, 10 & 15 Indore Special Economic Zone, Phase II Pithampur District Dhar Madhya Pradesh Indore - 454775 India (produzione, confezionamento primario e secondario);

MEDA Pharma GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg - Germania (rilascio);

A&M STABTEST Labor für Analytik und Stabilitätsprüfungen GMBH stabilimento sito in Galileo-Galilei Straße 28, D-55129 Mainz – Germania (controllo);

MEDA Pharma GmbH & Co. KG stabilimento sito in Meißner Straße 191, 01445 Radebeul - Germania (controllo);

HAUPT PHARMA AMAREG GMBH stabilimento sito in Donaustaufer Str. 378, 93055 Regensburg - Germania (controllo, rilascio e confezionamento secondario);

Composizione: 1 g di spray nasale, sospensione contiene:

Principio Attivo: azelastina cloridrato 1,0 mg; fluticasone propionato 0,365 mg;

Eccipienti: disodio edetato; glicerolo; cellulosa microcristallina e carmellosa sodica; polisorbato 80; soluzione di benzalconio cloruro; feniletil alcol; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: sollievo dai sintomi della rinite allergica stagionale e perenne da moderata a grave, quando la monoterapia con antistaminico o glucocorticoide per via intranasale non è ritenuta sufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni - A.I.C. n. 041808015/M.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni. - A.I.C. n. 041808027/M.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 041808039/M;

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 041808041/M.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 041808015/M;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 041808027/M;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica A.I.C. n. 041808039/M;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120 erogazioni – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 041808041/M

PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05240

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorazer».

Estratto determinazione V&A/818 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ACS DOBFAR S.P.A. (codice fiscale 05847860151) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE ADDETTA 6/8/10, 20067 - TRIBIANO - MILANO (MI).

Medicinale CLORAZER

Confezione AIC N°

028678035 - "750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 6 COMPRESSE

028678047 - " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO " 12 COMPRESSE

E' ora trasferita alla società: BIOMED PHARMA S.R.L. (codice fiscale 01390890091) con sede legale e domicilio fiscale in VIA COLLA, 6/3, 17014 - CAIRO MONTENOTTE - SAVONA (SV).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05248

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emoren».

Estratto determinazione V&A/819 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CENTROFARMA S.R.L. (codice fiscale 02830461204) con sede legale e domicilio fiscale in VIA DEL CORNO, 12, 40069 - ZOLA PREDOSA - BOLOGNA (BO).

Medicinale EMOREN

Confezione AIC N° 022866040 - "0,25% CREMA"TUBO 20 G

E' ora trasferita alla società: FUTURE PHARMA S.R.L. (codice fiscale 03604470405) con sede legale e domicilio fiscale in VIA TIBURTINA 1331, 00131 - ROMA (RM).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05249

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alket».

Estratto determinazione V&A/820 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. GROUP S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in VIA BENIAMINO SEGRE, 59, 00134 - ROMA (RM).

Medicinale ALKET

Confezione AIC N° 032836049 - "200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 CAPSULE

E' ora trasferita alla società: FENIX PHARMA - SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 11560161009) con sede legale e domicilio fiscale in VIA ERCOLANO SALVI, 18, 00143 - ROMA (RM).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05250

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray».

Estratto determinazione V&A/821 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società COVIDIEN ITALIA S.P.A. (codice fiscale 08641790152) con sede legale e domicilio fiscale in VIA RIVOLTANA, 2/D, 20090 - SEGRATE - MILANO (MI).

Medicinale OPTIRAY

Confezione AIC N°

027674011 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 20 ML

027674023 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 30 ML

027674035 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 50 ML

027674047 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML

027674050 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 150 ML

027674062 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 200 ML

027674074 - "240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 50 ML

027674086 - "240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML

027674098 - "240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 200 ML

027674100 - "160 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 50 ML

027674112 - "160 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML

027674124 - "300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 50 ML

027674136 - "300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML

027674148 - "300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 150 ML

027674151 - "350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 50 ML

027674163 - "350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML

027674175 - "350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 150 ML

027674187 - "240 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 50 ML

027674199 - "300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 30 ML

027674201 - "300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 50 ML

027674213 - "300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 500 ML

027674225 - "320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 500 ML

027674237 - "350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 500 ML

027674249 - " 300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 100 ML

027674252 - " 300 MG/ML SOLUZIONE INETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 125 ML

027674264 - " 320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 50 ML

027674276 - " 320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 100 ML

027674288 - " 320 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 125 ML

027674290 - " 350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 100 ML

027674302 - " 350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 75 ML

027674314 - " 350 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 125 ML

E' ora trasferita alla società:

MALLINCKRODT ITALIA S.P.A. (codice fiscale 07999930964) con sede legale e domicilio fiscale in VIA RIVOLTANA 2/D, 20090 - SEGRATE - MILANO (MI).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05251

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perasm».

Estratto determinazione V&A/822 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L. (codice fiscale 05880600829) con sede legale e domicilio fiscale in VIA VALDEMONE, 36, 90144 - PALERMO (PA).

Medicinale MONTELUKAST BRUNIFARMA RESEARCH

Confezione AIC N°

041357017 - "4 MG COMPRESSE MASTICABILI" 28 COMPRESSE

041357029 - "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 28 COMPRESSE

041357031 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

E' ora trasferita alla società: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. (codice fiscale 00071020085) con sede legale e domicilio fiscale in STRADA SOLARO, 75/77, 18038 - VILLA SAYONARA - SANREMO - IMPERIA (IM).

Con variazione della denominazione del medicinale in PERASM

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05252

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Alter».

Estratto determinazione V&A/823 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ALFRAPHARMA S.R.L. (codice fiscale 07227261000) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE MANZONI, 59, 00185 - ROMA (RM).

Medicinale OLANZAPINA ALFRAPHARMA

Confezione AIC N°

039740016 - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

039740028 - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 35 COMPRESSE

039740030 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

039740042 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 35 COMPRESSE

039740055 - "7,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

039740067 - "7,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 35 COMPRESSE

039740079 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 7 COMPRESSE

039740081 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

039740093 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 35 COMPRESSE

E' ora trasferita alla società: LABORATORI ALTER S.R.L. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in VIA EGADI, 7, 20144 - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in OLANZAPINA ALTER

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05257

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron Gola».

Estratto determinazione V&A/824 del 27 maggio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici Di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Rocco, 6 - 85033 - Episcopia (Potenza).

Medicinale: FLURBIPROFENE IG FARMACEUTICI.

Confezione:

A.I.C. n. 042000012 - «0,25% collutorio» flacone da 160 ml;

A.I.C. n. 042000024 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

È ora trasferita alla società: Chiesi Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in Via Palermo, 26/A - 43122 Parma.

Con variazione della denominazione del medicinale in FLUIBRON GOLA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05258

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchenolo Gola».

Estratto determinazione V&A/861 del 3 giugno 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici Di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: DISIFLOS.

Confezione:

A.I.C. n. 041515014 - «0,25 % collutorio» flacone da 160 ml;

A.I.C. n. 041515026 - «0,25 % spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

È ora trasferita alla società: Verelibron S.R.L. (codice fiscale 04064290234) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Castello Della Magliana, 18 - 00148 Roma.

Con variazione della denominazione del medicinale in BRONCHENOLO GOLA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05259

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo orario lavoro del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, con decorrenza ottobre 2012 e giugno 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013, è stato determinato il costo orario del lavoro per il presonale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, con decorrenza ottobre 2012 e giugno 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A05262

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 giugno 2013 del Ministero dell'interno, recante: «Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 9, prima colonna, all'ultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Ritenuta, pertanto, la necessità di *predispone* il modello…», leggasi: «Ritenuta, pertanto, la necessità di *predisporre* il modello…». Inoltre, in calce al decreto, alla firma, dove è scritto: «Il direttore *generale*: VERDE», leggasi: «Il direttore *centrale*: VERDE».

Ed infine, l'allegato «MODELLO A», riportato a pag. 10, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

«

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER INTERESSI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MAGGIORI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA DELL'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

CODICE ENTE
COMUNE DI ____(PR.___) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, in base al quale, nelle more di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è sospesa per specifiche categorie di immobili indicate nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dall'attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto che il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dal medesimo decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato

Si certifica

che i maggiori oneri per interessi sostenuti dal comune dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del pagamento della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria sono pari ad euro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

CONFERMA

».

13A05377

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-143) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00